

REGOLAMENTO (CE) N. 316/94 DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1994

che riduce gli elementi mobili applicabili a talune merci originarie della Repubblica slovacca risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (*), stabilisce le modalità di calcolo degli elementi mobili applicabili alle merci previste nella tabella I dell'allegato B;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo complementare, tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca, dell'accordo interinale (**) sul commercio e delle misure d'accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca dall'altra, tale accordo si applica alla Repubblica slovacca con le modifiche ivi menzionate;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 3 dell'accordo interinale si è tenuto conto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 14 di tale accordo; che tali misure, come modificate dal protocollo addizionale (†) all'accordo interinale, entrato in vigore con la decisione 93/421/CEE dal 1° luglio 1993 (*), prevedono in particolare una riduzione del prelievo del 20 % nel corso del primo anno, del 40 % a partire dal 1° gennaio 1993 e del 60 % a partire dal 1° luglio 1993, applicabile al latte scremato in polvere e al burro, nonché all'orzo entro i limiti dei quantitativi stabiliti in base alle importazioni tradizionali di tali prodotti aumentate in media del 10 % per ciascun anno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2109/92 (†), che riduce gli elementi mobili applicabili a talune merci dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca, in base a un metodo equivalente a quello dei prodotti agricoli che entrano nella composizione delle merci previste nel protocollo n. 3, per la fissazione del contingente per la riduzione di questi elementi mobili ha preso come riferimento il valore delle merci, sottoposte a norma dell'accordo

interinale alla riscossione di un elemento agricolo dell'imposizione, che sono importate dalla Repubblica federativa ceca e slovacca nell'anno 1990, aumentato del 10 % per l'anno 1992; che, in virtù degli scambi di lettere tra la Commissione delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altro, questi paesi hanno fatto sapere di avere convenuto tra di loro una ripartizione di tale contingente con un rapporto rispettivamente di 2 a 1;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del protocollo complementare, la ripartizione dei contingenti menzionati nell'allegato XIII b è applicabile al latte scremato in polvere e al burro nonché all'orzo a partire dal 1° gennaio 1994; che, tenendo conto delle misure adottate per i suddetti prodotti agricoli che entrano nella composizione delle merci elencate nell'allegato del protocollo n. 3, occorre prevedere la riduzione degli elementi mobili di tali merci nonché il relativo contingente applicabili a partire dalla stessa data e durante i successivi periodi previsti nella tabella I dell'allegato del protocollo n. 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1994 le merci originarie della Repubblica slovacca ed elencate nell'allegato del presente regolamento sono soggette ad un elemento mobile ridotto determinato in conformità dell'articolo 2 e nei limiti di un contingente il cui valore è fissato in 1 570 400 ECU per l'anno 1994, 1 691 200 ECU per l'anno 1995 e 1 812 000 ECU per l'anno 1996 e gli anni successivi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerate « merci originarie » quelle rispondenti alle condizioni stabilite dal protocollo n. 4 dell'accordo interinale.

Articolo 2

Gli elementi mobili ridotti sono calcolati riducendo la differenza, stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93, fra la media dei prezzi di entrata e la media dei prezzi cif o dei prezzi franco frontiera per ciascun prodotto di base del 30 %, ad eccezione della differenza stabilita per i prodotti di base di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata (prodotti lattiero-caseari), nonché per l'orzo, che è ridotta del 60 %.

(*) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(**) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(†) GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 47.

(*) GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 42.

(†) GU n. L 212 del 28. 7. 1992, pag. 4.